



*Città di Chioggia* Città d'arte

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 85 IN SEDUTA DEL 22/11/2016

<b>OGGETTO</b>	<i>INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE DI CHIOGGIA AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO L. 448/98 E SS.MM.II.AGGIORNAMENTO 2016.</i>
----------------	---

Nell'anno duemilasedici addì 22 del mese di novembre alle ore 15:45 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente	X	
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente	X	
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale	X	
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale	X	
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale	X	
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
9	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
10	Salvagno Nicola	Consigliere Comunale	X	
11	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
12	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
13	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
14	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
15	Landri Paola	Consigliera Comunale	X	
16	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
17	Passarella Luciano	Consigliere Comunale	X	
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale		X
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale		X
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale	X	
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune

Il Sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- all'art. 8, comma 10 della Legge 23/12/1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" sono previste agevolazioni fiscali per l'utilizzo di gasolio e GPL per uso riscaldamento nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- l'art.12, comma 4 della Legge 23 dicembre 1999 n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000), prevede che il beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati e comunicate al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- con propria deliberazione del 30/09/2003 n. 137 sono state individuate le zone non metanizzate del Comune di Chioggia, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali su gasolio e del GPL per uso riscaldamento come previsto della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Visto il D.P.R. 361 del 30 settembre 1999 " *Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto da emanare ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della L. 23.12.1998, n° 448*";

Vista la circolare dell'Agenzia delle Dogane in data 31/12/2009, prot. n. 178604 che chiarisce come " *in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate nella zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera dei citati art. 4 del D.L. n. 268/2000 come "... porzioni edificate .... Ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse*";

Vista la circolare dell'Agenzia delle Dogane in data 12/04/2010, prot. 41017 che precisa che: " *l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, semprechè in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale , anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate" ...*"

Visto l'art. 17 bis, comma 2 della L. 01 agosto 2003, n. 200 che riporta: " *L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione*";

Visti gli ultimi interventi di estensione della rete gas effettuati in varie parti del territorio comunale;

Verificato che il Comune di Chioggia è ricompreso nella Zona Climatica E;

Ritenuto di provvedere all'aggiornamento delle zone del territorio comunale non servite dalla rete comunale di gas metano al fine di consentire ai cittadini interessati di poter usufruire delle

agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di stabilire come zona non metanizzata nel territorio ubicato fuori dal centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, il territorio eccedente i 120 m dalla rete principale del gas metano; Tale distanza non viene considerata nei casi in cui siano presenti ostacoli naturali o manufatti quali fiumi canali, ponti, terrapieni e zone golenali

Ritenuto di approvare gli elaborati grafici aggiornati all'anno 2016 in cui sono individuate le aree non metanizzate;

Vista la documentazione cartografica allegata consistente in n. 3 Tavole:

- Elaborato 1: Planimetria generale del territorio;
- Elaborato 2: Planimetria territorio Nord
- Elaborato 3: Planimetria territorio Sud

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento;

Visto il decreto del sindaco n. 22/2016 di conferma dell'incarico all'ing. Stefano Penzo di Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 20, contrari //, astenuti 1 (Penzo Barbara), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare la documentazione cartografica allegata (n. 3 Tavole) con le zone metanizzate individuando di conseguenza le zone non metanizzate alle quali sono applicabili i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 relativamente ai Comuni ricadenti nelle Zone Climatiche E a cui appartiene il Comune di Chioggia, così meglio descritta:
  - Elaborato 1: Planimetria generale del territorio;
  - Elaborato 2: Planimetria territorio Nord
  - Elaborato 3: Planimetria territorio Sud;
2. di stabilire come zona non metanizzata nel territorio ubicato fuori dal centro abitato ove ha

- sede la Casa Comunale, il territorio eccedente i 120 m dalla rete principale del gas metano; Tale distanza non viene considerata nei casi in cui siano presenti ostacoli naturali o manufatti quali fiumi canali, ponti, terrapieni e zone golenali,
3. di trasmettere la Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Agenzia delle Dogane;
  4. di dare comunicazione dell'avvenuta Deliberazione all'Anci Veneto;
  5. di provvedere contestualmente a dare pubblicità all'atto affinché la cittadinanza sia edotta delle condizioni necessarie per avere diritto alle agevolazioni;
  6. di conferire mandato al Dirigente del Servizio interessato per l'adozione dei provvedimenti di specifica competenza.

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento;

Con successiva e separata votazione;

con voti favorevoli 20, contrari //, astenuti 1 (Penzo Barbara), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario Generale  
Targa Michela  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente  
Bullo Endri  
FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 06/12/2016 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 06/12/2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- all'art. 8, comma 10 della Legge 23/12/1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" sono previste agevolazioni fiscali per l'utilizzo di gasolio e GPL per uso riscaldamento nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- l'art.12, comma 4 della Legge 23 dicembre 1999 n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000), prevede che il beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati e comunicate al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- con propria deliberazione del 30/09/2003 n. 137 sono state individuate le zone non metanizzate del Comune di Chioggia, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali su gasolio e del GPL per uso riscaldamento come previsto della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Visto il D.P.R. 361 del 30 settembre 1999 " *Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto da emanare ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della L. 23.12.1998, n° 448*";

Vista la circolare dell'Agenzia delle Dogane in data 31/12/2009, prot. n. 178604 che chiarisce come " *in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate nella zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera dei citati art. 4 del D.L. n. 268/2000 come "... porzioni edificate .... Ubiccate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse*";

Vista la circolare dell'Agenzia delle Dogane in data 12/04/2010, prot. 41017 che precisa che: " *l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, semprechè in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate"...*"

Visto l'art. 17 bis, comma 2 della L. 01 agosto 2003, n. 200 che riporta: " *L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione*";

Visti gli ultimi interventi di estensione della rete gas effettuati in varie parti del territorio comunale;

Verificato che il Comune di Chioggia è ricompreso nella Zona Climatica E;

Ritenuto di provvedere all'aggiornamento delle zone del territorio comunale non servite dalla rete comunale di gas metano al fine di consentire ai cittadini interessati di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di stabilire come zona non metanizzata nel territorio ubicato fuori dal centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, il territorio eccedente i 120 m dalla rete principale del gas metano; Tale distanza non viene considerata nei casi in cui siano presenti ostacoli naturali o manufatti quali fiumi canali, ponti, terrapieni e zone golenali

Ritenuto di approvare gli elaborati grafici aggiornati all'anno 2016 in cui sono individuate le aree non metanizzate;

Vista la documentazione cartografica allegata consistente in n. 3 Tavole:

- Elaborato 1: Planimetria generale del territorio;
- Elaborato 2: Planimetria territorio Nord
- Elaborato 3: Planimetria territorio Sud

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento;

Visto il decreto del sindaco n. 22/2016 di conferma dell'incarico all'ing. Stefano Penzo di Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli, contrari, astenuti, espressi mediante sistema computerizzato, su Consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare la documentazione cartografica allegata (n. 3 Tavole) con le zone metanizzate individuando di conseguenza le zone non metanizzate alle quali sono applicabili i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 relativamente ai Comuni ricadenti nelle Zone Climatiche E a cui appartiene il Comune di Chioggia, così meglio descritta:
  - Elaborato 1: Planimetria generale del territorio;
  - Elaborato 2: Planimetria territorio Nord
  - Elaborato 3: Planimetria territorio Sud;

2. di stabilire come zona non metanizzata nel territorio ubicato fuori dal centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, il territorio eccedente i 120 m dalla rete principale del gas metano; Tale distanza non viene considerata nei casi in cui siano presenti ostacoli naturali o manufatti quali fiumi canali, ponti, terrapieni e zone golenali,
3. di trasmettere la Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Agenzia delle Dogane;
4. di dare comunicazione dell'avvenuta Deliberazione all'Anci Veneto;
5. di provvedere contestualmente a dare pubblicità all'atto affinché la cittadinanza sia edotta delle condizioni necessarie per avere diritto alle agevolazioni;
6. di conferire mandato al Dirigente del Servizio interessato per l'adozione dei provvedimenti di specifica competenza.

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento;

Con successiva e separata votazione;

Con voti favorevoli, contrari, astenuti, espressi mediante sistema computerizzato, su Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

17/11/2016

Il Dirigente Lavori Pubblici  
(Stefano Penzo)  
FIRMATO DIGITALMENTE